



COMUNE DI TRIUGGIO
Provincia di Monza e Brianza

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

Approvato con deliberazione
G.C. n. 40 del 2/11/2011

SOMMARIO

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....

ART. 3 - ALTRI COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUENTI.....

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....

ART. 5 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA.....

ART. 6 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ.....

ART. 7 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURAZIONE INTERNA.....

ART. 8 - NOMINA DEL PRESIDENTE E DEL SEGRETARIO.....

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO.....

ART. 9 - SEDUTA.....

ART. 10 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLA SEDUTA.....

ART. 11 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

ART. 12 - SEGNALAZIONI

ART. 13 - TERMINI.....

ART. 14 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

ART. 15 - RIMBORSO SPESE.....

ART. 16 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO.....

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

TITOLO I - ISTITUZIONE E COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 1 - ISTITUZIONE E SCOPO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Comune di Triuggio in conformità a quanto disposto dall'art. 18, Decreto Legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, nella Legge 30 luglio 2010, n. 122, partecipa all'attività di accertamento tributario e contributivo ed a questo scopo istituisce il Consiglio Tributario.

2. La partecipazione del Consiglio Tributario consiste:

a) nella segnalazione, tramite il Comune, all'Agenzia delle entrate, alla Guardia di finanza e all'INPS, di elementi utili ad integrare i dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti per la determinazione di maggiori imponibili fiscali e contributivi;

b) nel coadiuvare la Giunta Comunale del Comune di Triuggio nello svolgimento dei compiti di compartecipazione all'attività di accertamento tributario e contributivo, secondo le disposizioni dettate dall'art. 18 del citato Decreto Legge n. 78/2010, in revisione dell'articolo 44 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e dell'articolo 1 del Decreto Legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, in Legge 2 dicembre 2005, n. 248, con il fine precipuo di combattere l'evasione e l'elusione fiscale e contributiva, perseguendo gli obiettivi di perequazione e di equità fiscale posti a base della Costituzione della Repubblica Italiana.

ART. 2 - COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario nella prima seduta dopo l'entrata in vigore del D.L. n. 78/2010 delibera in ordine alle forme di collaborazione con l'Agenzia del Territorio ai fini dell'attuazione del comma 12 dell'articolo 19 dello stesso D.L. n. 78/2010

2. Il Consiglio Tributario provvede ad esaminare le copie delle dichiarazioni dei contribuenti con domicilio fiscale nel territorio del Comune messe a disposizione dall'Agenzia delle entrate (art. 18-comma 4- lett. a), D.L. 78/2010) per l'eventuale integrazione degli elementi contenuti nelle medesime.

3. Provvede quindi a raccogliere dati e notizie, desunti da fatti certi, indicativi di capacità contributiva delle persone che risiedono nel territorio del Comune, o anche, se non residenti, vi possiedono beni o vi svolgano attività economica, rimettendone in questi ultimi casi, le conclusioni al Comune di residenza e all'Agenzia delle Entrate.

4. Il Consiglio Tributario esaminate le segnalazioni degli Uffici dell'Agenzia delle Entrate concernenti gli avvisi di accertamento, fornisce alla Giunta ogni elemento in suo possesso utile alla relativa determinazione del reddito complessivo. La Giunta comunica tali elementi alla Agenzia entro 60 giorni da quello del ricevimento della segnalazione, fatti salvi i termini più brevi imposti dalle disposizioni normative in materia di accertamenti tributari.

5. Gli uffici comunali possono chiedere il supporto del Consiglio Tributario ogni qual volta lo ritengano necessario. In particolare il Consiglio Tributario, su richiesta dei competenti uffici comunali, supporta gli stessi nelle attività di controllo delle autocertificazioni presentate dagli utenti dei servizi pubblici per beneficiare delle agevolazioni tariffarie previste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

ART. 3 – ALTRI COMPITI DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

1. Il Consiglio Tributario esamina le proposte di accertamento in rettifica o d'ufficio relative a persone fisiche residenti nel territorio del Comune, avanzate dal Servizio Tributi, entro il 1° luglio dell'anno in cui scade il termine per l'accertamento, al fine di proporre alla Giunta Municipale l'eventuale aumento degli imponibili accertati dal Servizio predetto, indicando per ciascuna categoria dati, fatti ed elementi rilevanti per la determinazione del maggior imponibile e fornendo ogni idonea documentazione atta a provarla.

ART. 4 - UTILIZZAZIONE DELLE DICHIARAZIONI DEI CONTRIBUENTI

1. L'Agenzia delle Entrate, d'intesa con l'INPS e la Conferenza unificata, stabilisce le modalità tecniche di accesso alle banche dati e di trasmissione ai comuni, anche in via telematica, di copia delle dichiarazioni relative ai contribuenti in essi residenti, nonché quelle della partecipazione dei comuni all'accertamento fiscale e contributivo di cui al comma 1, art. 1 del D.t. n. 78/2010.

TITOLO II - COMPOSIZIONE DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 5 - COMPONENTI E CRITERI DI NOMINA

1. Il Consiglio Tributario è composto da cinque membri.

2. Fanno parte del Consiglio Tributario:

- il Sindaco, o l'Assessore delegato, componente di diritto;
- quattro componenti eletti dal Consiglio Comunale in base alle candidature validamente presentate dagli interessati. Le domande dei candidati, debitamente corredate da analitici *curricula vitae*, sono presentate a seguito di avviso reso pubblico, con mezzi idonei, per almeno venti giorni.

Può partecipare alle sedute del Consiglio Tributario, senza diritto di voto, l'Assessore competente nella materia dei tributi;

3. Il Sindaco presiede il Consiglio Tributario.

4. I membri di nomina consiliare sono eletti dal Consiglio Comunale con votazione a schede segrete, scelti secondo criteri che rispettino contemporaneamente la esigenza di assicurare competenza nei suoi componenti e la più ampia rappresentatività della realtà sociale del Comune.

5. Ciascun Consigliere potrà votare un solo candidato. Risulteranno eletti coloro che avranno conseguito il maggior numero di voti.

6. Nei casi di morte, dimissioni, decadenza, incompatibilità o di perdita dei requisiti positivi di cui all'art. 6, il Consiglio Comunale ne prenderà atto ed eleggerà i nuovi membri nella seduta immediatamente successiva al realizzarsi dell'evento.

7. Un consigliere decade dall'incarico nel caso di assenza ingiustificata per (tre) sedute consecutive o nel caso di violazione dell'obbligo di mantenere il segreto d'ufficio di cui all'art. 14 del presente regolamento.

ART. 6 - REQUISITI ED INCOMPATIBILITÀ

1. Per essere nominati membri del Consiglio Tributario occorre:

- a) godere dei diritti civili e politici e possedere i requisiti per essere eletti alla carica di Consigliere Comunale;
- b) essere in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado ed aver maturato un'esperienza almeno quinquennale in campo tributario;
- c) non aver riportato condanne definitive per reati tributari.

2. Non possono far parte del Consiglio Tributario:

- a) gli impiegati e funzionari dell'Agenzia delle entrate al cui Distretto appartiene il Comune di Triuggio;
- b) i componenti di Commissioni Tributarie di qualsiasi grado;
- c) coloro che esercitano professionalmente funzioni di assistenza e rappresentanza in materia tributaria;
- d) i magistrati in attività di servizio.

3. Il Settore Affari Generali provvederà all'istruttoria delle domande presentate e le inoltra al Consiglio Comunale per la conseguente votazione.

ART. 7 - DURATA DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO E SUA STRUTTURA

1. I consiglieri tributari durano in carica fino alla scadenza del mandato amministrativo del Consiglio Comunale che li ha eletti.

2. Il Consiglio Tributario, secondo il proprio programma di lavoro e le indicazioni della Giunta Municipale, deve strutturarsi in modo da assicurare una snella procedura di analisi ed un corretto adempimento dei suoi compiti.

3. A tale scopo possono costituirsi nel suo ambito gruppi di lavoro per una più efficace e razionale istruzione delle pratiche da esaminare.

ART. 8 – PRESA D'ATTO COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO E NOMINA DEL VICEPRESIDENTE E DEL SEGRETARIO

1. Il Consiglio Tributario, nella prima riunione, prende atto della sua costituzione e nomina fra i suoi componenti, mediante votazione separata a schede segrete ed a maggioranza dei componenti, un Vice presidente.

2. Altresì provvede, con lo stesso sistema di votazione alla nomina di un Segretario.

TITOLO III - FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO TRIBUTARIO

ART. 9 – SEDUTE

1. Le sedute del Consiglio Tributario non sono pubbliche e ad esse non può intervenire il contribuente.

2. Di ciascuna seduta verrà redatto il verbale a cura del Segretario o, in sua assenza, di un altro componente a ciò incaricato dal Consiglio Tributario.

ART. 10 - CONVOCAZIONE E VALIDITÀ DELLA SEDUTA

1. Il Consiglio Tributario si riunisce su convocazione del Presidente, o suo delegato, o in sua assenza del Vice Presidente. La riunione può essere promossa anche a seguito di richiesta scritta di almeno due dei membri in carica.

2. In tal caso il Presidente dovrà provvedere in modo che la seduta abbia luogo entro dieci giorni dalla richiesta stessa.

3. L'avviso di convocazione va comunicato ai membri per iscritto, anche a mezzo fax o per via telematica, almeno tre giorni prima della seduta e deve contenere l'ordine del giorno.

4. In caso di urgenza motivata tale termine è riducibile a quarantotto ore.

5. Le sedute avvengono ordinariamente nei locali del Comune.

6. La riunione del Consiglio Tributario è valida quando sono presenti almeno tre componenti.

7. In seconda convocazione la riunione del consiglio è valida con la presenza di almeno due componenti.

8. Le decisioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti.

9. In caso di parità si farà luogo a nuova votazione.

10. Solamente nell'impossibilità di addivenire ad un esito finale, per persistente situazione di parità di voti, prevarrà il voto del Presidente.

11. Non è ammissibile l'astensione, salvo il verificarsi di un conflitto di interessi che ne determini l'obbligo. Il voto contrario deve essere motivato, e il Consigliere dissenziente ha il diritto di far iscrivere a verbale le ragioni del proprio dissenso.

ART. 11 - RAPPORTI CON L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE

1. Il Consiglio Tributario, per tutto quanto concerne l'attività connessa con le sue funzioni, si avvale del supporto tecnico degli uffici comunali e può ricevere da questi, tramite motivata richiesta del Presidente, copia dei documenti ed altri elementi in loro possesso ritenuti utili allo svolgimento delle proprie funzioni.

2. Il Presidente del Consiglio Tributario, a seconda delle esigenze derivanti da quanto previsto dal comma precedente, si rapporta con l'Assessore da lui delegato ovvero con il Segretario Comunale o Responsabile del Servizio Tributi.

ART. 12 – SEGNALAZIONI

1. Nelle segnalazioni devono essere indicati tutti gli elementi atti ad individuare esattamente il contribuente e, in particolare, il cognome, il nome, il luogo e la data di nascita, il codice fiscale, il sesso, la residenza e, se diverso il domicilio, l'attività esercitata, altre notizie utili.

ART. 13 – TERMINI

1. Il Consiglio Tributario deve trasmettere all'Assessorato Comunale competente, per l'inoltro alla Giunta Municipale, le eventuali proposte di aumento degli imponibili, di cui all'art. 2, nel termine di 40 giorni dalla data in cui sono pervenuti al Comune gli accertamenti inviati dall'Agenzia delle Entrate, fatti salvi termini più brevi imposti dalle disposizioni normative in materia di accertamenti tributari.

ART. 14 - DOVERI DEI CONSIGLIERI

1. I Consiglieri Tributarî e chiunque dovesse presenziare alle riunioni, sono tenuti al rispetto del segreto d'ufficio, per quanto attiene la conoscenza di tutti gli elementi, i dati e le notizie riguardanti i contribuenti e per tutto quanto abbiano avuto modo di conoscere in virtù del loro ufficio.

2. E' fatto obbligo a ciascun Consigliere di assentarsi quando venga esaminata la propria posizione fiscale o del coniuge, di un parente od affine entro il quarto grado ai sensi del Codice Civile ovvero di altri con i quali esista un rapporto di società in attività economiche e professionali.

3. L'inosservanza del 2° comma comporta l'annullamento della relativa determinazione.

ART. 15 – RIMBORSO SPESE

1. Ai componenti del Consiglio Tributario spetta esclusivamente il rimborso delle spese di accesso effettivamente sostenute e documentate.

ART. 16 - MODIFICHE AL REGOLAMENTO

1. Eventuali modifiche al presente regolamento dovranno essere approvate dal Consiglio Comunale il quale può sentire il parere del Consiglio Tributario.

ART. 17 - NORMA TRANSITORIA

1. Il Presidente provvede alla convocazione della prima riunione del Consiglio Tributario per le nomine di cui all'art. 8.

2. In detta seduta le funzioni verbalizzanti verranno assunte da un componente temporaneamente individuato come Segretario, prima della formale nomina di cui all'art. 8, comma 2.

Il presente Regolamento è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 40 del 02.11.2011.

L'avviso di deposito del suddetto regolamento è stato pubblicato all'albo pretorio dal 04.11.2011 al 19.11.2011.

Entrato in vigore il 01.12.2011 (ai sensi dell'art. 8 – comma 8 – del vigente Statuto Comunale)

Triuggio, 13 dicembre 2011

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Vincenzo Marchianò

